

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Via D'Annunzio 27 - 16121 Genova

\*\*\*\*\*

CONTRATTO FRA A.M.I.U. GENOVA S.P.A. DI GENOVA E LA DITTA

\_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_ per la fornitura di filo di ferro ricotto nero occorrente ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. in Genova, via D'Annunzio 27.

Con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

TRA

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (in breve A.M.I.U. Genova S.p.A. o Committente) avente sede legale in Genova, Via D'Annunzio 27, c.a.p. 16121, codice fiscale, numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Genova e partita IVA 03818890109, rappresentata dal Dott. Ivan Strozzi, nato a Reggio nell'Emilia il 15 giugno 1946, domiciliato presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A., nella sua qualità di Direttore Generale e come tale munito degli idonei poteri a quanto infra.

E

\_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche Appaltatore) di \_\_\_\_\_, con sede legale in Via \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ interamente versato, Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_, iscritta alla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di

\_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ del Repertorio Economico Am-

ministrativo di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig.

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice

Fiscale \_\_\_\_\_ e domiciliato presso la sede della So-

cietà, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e pertanto munito degli

idonei poteri a quanto infra, in nome e per conto della società stessa.

Premettono:

- che A.M.I.U. Genova S.p.A. è una società partecipata della Civica

Amministrazione di cui il Comune di Genova ne detiene il totale capi-

tale.

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale, della Direzione

STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI n. \_\_\_\_\_ in data

\_\_\_\_\_ l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, me-

diate esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del

D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., al conferimento in appalto fina-

lizzato alla fornitura di filo di ferro ricotto nero in matassoni rosettati

e reggiati in 4 parti, con anelli di movimentazione e capofilo segnala-

to, diametro 3,5 mm - in matasse da 1.000 kg adatto ad essere im-

piegato per la legatura di balle mediante presse continue occorrenti

ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

- che, con determinazione dirigenziale della Direzione STAZIONE

UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI n. \_\_\_\_\_

l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la fornitura di cui

trattasi alla Società \_\_\_\_\_ dando atto che si sarebbe

provveduto a stipulare il contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A.;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1) "AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA"

A.M.I.U. Genova S.p.A. come sopra rappresentata, in forza della determinazione dirigenziale della Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI \_\_\_\_\_, affida alla Società \_\_\_\_\_ che, come sopra costituita, accetta l'esecuzione della fornitura di filo di ferro ricotto nero in matassoni rosettati e reggiati in 4 parti, con anelli di movimentazione e capofilo segnalato, diametro 3,5 mm - in matasse da 1.000 kg adatto ad essere impiegato per la legatura di balle mediante presse continue.

ARTICOLO 2) "CORRISPETTIVO E DURATA DELL'APPALTO"

L'appalto regolamentato dal presente contratto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del contratto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 303 e 304 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed avrà una durata di tre anni. A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto e alle condizioni dallo stesso previste, aumenti fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel ca-

so di variazioni in diminuzione. La Società \_\_\_\_\_ si impegna ad eseguire l'appalto a fronte del ribasso % offerto in gara al seguente corrispettivo unitario di €/kg 0,.... (zerovirgola...../00).= oltre IVA. Pertanto l'importo complessivo massimo per l'intera fornitura è pari ad € \_\_\_\_\_ oltre IVA.

Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che con il predetto corrispettivo contrattuale si intendono remunerati tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Capitolato Speciale, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva inoltre la facoltà prevista dall'art. 57 comma 3 lett. b). Qualora in vigenza del presente contratto siano stipulate convenzioni CONSIP, di cui all'oggetto del presente affidamento, le cui condizioni economiche siano migliorative rispetto al presente contratto, il committente richiederà all'appaltatore di adeguarsi. Nel caso in cui quest'ultimo non acconsenta a modificare le condizioni economiche, il contratto si intenderà risolto di diritto.

### ARTICOLO 3) "CAPITOLATO D'APPALTO"

L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale nonché

dall'offerta economica presentata in gara.

#### ARTICOLO 4) "ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO"

Costituisce oggetto del presente atto l'esecuzione della fornitura di filo di ferro ricotto nero in matassoni rosettati e reggiati in 4 parti, con anelli di movimentazione e capofilo segnalato, diametro 3,5 mm in matasse da 1.000 kg adatto ad essere impiegato per la legatura di balle mediante presse continue aventi tutte le caratteristiche tecniche meglio indicate nel Capitolato Speciale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle prescrizioni tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale; in ogni caso, la Società \_\_\_\_\_ si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Appalto, resteranno ad esclusivo carico della Società \_\_\_\_\_, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, \_\_\_\_\_ non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società \_\_\_\_\_ saranno applicate le penalità previste dal successivo articolo 9, riservandosi A.M.I.U. Genova S.p.A. di risolvere il contratto, in danno di \_\_\_\_\_, ai

sensi dell'art. 1456 - II comma - del Codice Civile.

#### ARTICOLO 5) "MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI"

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti a fronte di fatture emesse al termine di ogni consegna che dovrà avvenire con le modalità e nei termini di cui all'art. 3 del capitolato speciale .

Dette fatture saranno pagate di norma a 90 giorni data fattura fine mese, previa accettazione dei prodotti forniti da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed emissione di specifico mandato da parte del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) nominato ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Ogni fattura dovrà riportare l'indicazione del buono Ordine di riferimento.

Tutti i pagamenti avverranno solo a fronte di regolare fattura debitamente accettata dai competenti uffici di A.M.I.U. Genova S.p.A. e a fronte di verifica di Regolarità Contributiva (DURC) al momento del pagamento.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito al presente contratto è: \_\_\_\_\_.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso \_\_\_\_\_ - Codice IBAN

\_\_\_\_\_ dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D. Lgs., n. 163/2006 e s.m.i.

La persona delegata a operare sul suddetto conto bancario è: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_.

La Società \_\_\_\_\_ s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, ad A.M.I.U. Genova S.p.A. eventuali modifiche degli estremi indicati.

La Società \_\_\_\_\_ consapevole dei vincoli di cui all'art. 10 e 13 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli de-

stinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui al presente atto.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, qualora A.M.I.U. Genova S.p.A. non lo accerti direttamente, l'Impresa beneficiaria dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. A.M.I.U. Genova S.p.A., prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A."

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

ARTICOLO 6) "GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DE-



FINITIVA”

A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società \_\_\_\_\_ ha presentato cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_.

Detta garanzia (cauzione), conforme a quanto prescritto dall'art. 11 del capitolato speciale, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezio-

ne, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### ARTICOLO 7) "ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE"

La Società \_\_\_\_\_ è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che la fornitura oggetto del presente atto verrà eseguita sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor \_\_\_\_\_, anti generalizzato, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purchè munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

#### ARTICOLO 9) "ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA"

La Società \_\_\_\_\_ è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, as-

sistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, A.M.I.U. Genova S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### ARTICOLO 9) "PENALI"

In caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto saranno applicate le penali di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale.

#### ARTICOLO 10) "PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI"

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da A.M.I.U. Genova S.p.A. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte del Committente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano ad A.M.I.U. Genova S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempesti-

vamente, non siano idonee, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 del presente contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al citato articolo 9, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di dif-fida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Committente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nell'art. 9 del presente contratto non preclude il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. a richiedere il risar-cimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della me-desima penale.

#### ARTICOLO 11) "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO"

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dal Committente per porre fine all'inadempimento, il medesimo ha facoltà di considerare risolto

di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Committente senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente contratto nei seguenti casi:

a) ritardo della consegna di 48 ore rispetto alla data fissata per la fornitura;

b) In caso di cessione del contratto e/o violazione delle norme sul subappalto;

c) In caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e/o di violazione delle prescrizioni del DUVRI;

d) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;

h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;

i) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

l) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, e qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la

natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore del Committente.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Committente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

#### ARTICOLO 12) "DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO"

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### ARTICOLO 13) "CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE"

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ARTICOLO 14) "SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE"

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (bolli ecc.) sono a carico della Società \_\_\_\_\_ che, come sopra costituita, vi si obbliga.

ARTICOLO 15) "ACCETTAZIONE DOCUMENTI RICHIAMATI E/O ALLEGATI AL CONTRATTO"

Tutti i documenti citati e/o allegati a questo atto sono da intendersi parte integrante e sostanziale di esso, le Parti dichiarano di averne già preso visione e di accettarli integralmente senza riserva alcuna.

ARTICOLO 16) "COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE"

La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale da rimanere uno in possesso di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed uno in possesso di \_\_\_\_\_. In caso d'uso la registrazione sarà effettuata dalla Parte interessata. Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla Parte che ne richiederà eventualmente la registrazione; quest'ultima provvederà altresì allo svolgimento delle relative incombenze.

ARTICOLO 17) "ADEMPIMENTI PRIVACY"

18.1 Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del



D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

18.2 Le parti danno atto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

\_\_\_\_\_ dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni:

Art. 2 - "Corrispettivo e durata dell'appalto"

Art. 3 - "Conferimento dell'appalto e documentazione regolamentante lo stesso"

Art. 4 - "Articolazione dell'appalto"

Art. 5 - "Modalità di fatturazione e pagamenti"

Art. 6 - "Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva"

Art. 7 - "Oneri a carico dell'appaltatore"

Art. 8 - "Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza"

Art. 9 - "Penali"

Art. 10 - "Procedimento di contestazione dell'inadempimento"

Art. 11 - "Risoluzione del contratto"

Art. 12 - "Divieto di cessione del contratto"

Art. 13 - "Controversie e Foro competente"

Art. 14 - "Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale"

Art. 15 - "Accettazione documenti richiamati e/o allegati al contratto"

Art. 17 "Adempimenti privacy"

L'Appaltatore